

SERGIO BARTOLE - BENEDETTO CONFORTI
GUIDO RAIMONDI

**COMMENTARIO ALLA
CONVENZIONE EUROPEA
PER LA TUTELA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E
DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI**



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI
2001

5.2.5. - Caratteristiche distinte da quelle della questione della pubblicità dello svolgimento processuale assume la questione della pubblicità delle sentenze, o meglio, del loro dispositivo (cfr. JACOBS-WHITE, p. 143); al qual riguardo il testo letterale della Convenzione europea suona di una estrema rigidità, nel senso che, sotto tale profilo, non è esplicitamente prevista alcuna eccezione alla regola (in ciò, a differenza del Patto internazionale sui diritti civili e politici, il cui art. 14 ammette, quantomeno, che anche la regola della pubblicità delle sentenze possa essere messa in parentesi nell'interesse dei minori o quando il processo abbia avuto ad oggetto controversie matrimoniali o tutela di minorenni); né sarebbe agevole ricavare delle eccezioni in via d'interpretazione sistematica (cfr. Corte eur., *Campbell e Fell*, cit., par. 90).

La Corte europea è comunque pervenuta a un'interpretazione riduttiva dello stesso significato del principio, che l'ha indotta a "salvare" regole come quella della pubblicazione tramite deposito in cancelleria, pur riconoscendo che, di primo acchito, la Convenzione parrebbe pretendere una « pronuncia » - e, dunque, una comunicazione vocale - delle sentenze: cfr., con particolare riferimento al regime vigente in Italia per le sentenze di cassazione, la sent. 8 dicembre 1983, *Preto et alii c. Italia*, par. 27; ma v. altresì la già citata, contemporanea sent. *Alexen*, par. 31-32. Essenziale, per la Corte, è che si salvaguardi la finalità avuta di mira dall'art. 6 in questo campo, ossia il « permettere il controllo del potere giudiziario da parte del pubblico al fine di assicurare il diritto a un processo equo » (così, ancora, la sent. *Campbell e Fell*, cit., par. 91). Circa l'esigenza di garantire, quantomeno, che l'interessato possa ottenere il testo integrale della sentenza che lo concerne, v. poi le sent. 24 novembre 1997, *Szűcs c. Austria*, par. 43 ss. e *Werner c. Austria*, par. 54 ss. E si è comunque osservato - anche con riferimento a talune prese di posizione della Commissione europea - che, pure nei casi in cui potrebbe giustificarsi un'assenza di pubblicità della pronuncia (come nel caso di semplice rigetto dell'impugnazione), il diretto interessato dovrebbe quantomeno ricevere al più presto copia della decisione (VAN DUJ-K-VAN HOOFF, p. 440).

5.3. - Il numero particolarmente elevato di sentenze della Corte europea (e, quel che più conta, di accoglimenti di ricorsi) in materia - anche con qualche rischio di « estreme schematicità e sinteticità delle decisioni » (così, GRANATA-GENOVESE, *Durata delle procedure fallimentari nella giurisprudenza europea sui diritti dell'uomo*, in *Il fallimento*, 1998 [11], p. 7) - è una riprova dell'elevatissima importanza pratica del principio della "durata ragionevole" dei processi (per una dettagliata rassegna sulla giurisprudenza della "prima" Corte europea, cfr. IAI, *La durata ragionevole*, ecc., in *Riv.*

dir. proc., 1999, 549 ss.): « imperativo per tutti i procedimenti » considerati dall'art. 6 (Corte eur., sent. *König*, cit., par. 96), ed indice dell'« importanza che si annette a una giustizia che non sia amministrata con ritardi tali da comprometterne l'efficienza e la credibilità » (così, specialmente, Corte eur., sent. 24 ottobre 1989, *H. c. Francia*), il principio assume, intuitivamente, un rilievo peculiare nei processi penali (riguardo ai quali soltanto è affermato anche dall'art. 14 n. 3 del Patto internazionale sui diritti civili e politici), rivestendo, qui, non soltanto i caratteri di una generica garanzia di "giustizia tempestiva", ma anche quelli di un antidoto contro il rischio, per una persona, di « restare troppo a lungo sotto il peso di un'accusa », con tutto quanto, materialmente e moralmente, ciò comporta (così, già Corte eur., 27 giugno 1968, *Wernhoff c. R.F.T.*, par. 18); e, questo, non solo quando l'accusato sia detenuto, al quale ultimo riguardo, peraltro, l'esigenza si fa più pressante (cfr. tra le altre Corte eur., 29 settembre 1999, *Djaid c. Francia*, par. 33), anche a prescindere dai limiti che l'art. 5 par. 3 impone alla stessa durata della detenzione.

Può aggiungersi che le violazioni di questa garanzia, se da un lato sono tra le più percepibili anche dalla sensibilità del cittadino privo di particolari conoscenze in campo giuridico, d'altro lato maggiormente segnano un divario tra le possibilità che si offrono, per accertarle e sanzionarle, a un organismo come la Corte europea - cui spetta pronunciarsi normalmente a posteriori su concrete violazioni già avvenute per qualsiasi causa, nonché infliggere censure nei confronti di "Strati-persone", alle quali può far seguito la condanna a un'"equa soddisfazione" a favore della vittima della violazione - e, rispettivamente, a una Corte costituzionale come quella italiana, chiamata, per quel che qui può interessare, a censurare leggi o atti aventi forza di legge, in occasione di giudizi nel cui ambito i principi costituzionali (o assimilati) servono soltanto come parametri di compatibilità con altre norme giuridiche: compito particolarmente difficile - per non dire quasi impossibile - in relazione a un'esigenza di "ragionevolezza" avente il suo referente in una dinamica temporale, che la rende particolarmente irriducibile - se si vuole che rimanga effettiva e non puramente di facciata - ad astratte cristallizzazioni di carattere normativo.

5.3.1. - Tutto ciò non induce a negare qualsiasi valore all'introduzione, nello stesso testo della Costituzione italiana, di un riferimento alla « durata ragionevole del processo », secondo le parole usate dall'art. 111, 2° comma come risulta dalla l. cost. n. 2 del 1999, che domanda alla « legge » il compito di « assicurarla ». È certo da verificare la congettura che la "presenza" di una formula del genere possa venire frequentemente usata dalla Corte costituzionale come specifico fondamento di declaratorie d'illegittimità (a dire il vero, persino nel campo di quelle, tra le norme ordinarie, che più

direttamente atengono alla scansione dei "tempi" processuali – si allude alla disciplina dei termini – appare disagevole l'individuare con sicurezza una normativa cui possa attribuirsi decisiva "responsabilità" nel determinare ritardi "irragionevoli"; soprattutto, poi, potrebbe riuscire non facile colpire proprio il bersaglio autentico, in modo appropriato e senza andare oltre il segno). Resta comunque auspicabile che essa sia utilizzata, quantomeno per fornire *per tabulas* un utile elemento di riequilibrio nell'interpretazione e nell'applicazione di altri principi costituzionali, ivi compresi quelli contestualmente inseriti nell'art. 111 Cost. dalla legge costituzionale ricordata, alcuni dei quali – se isolatamente e unilateralmente "letti" – potrebbero anche portare a conseguenze sempre più deleterie dal punto di vista della "ragionevolezza" dei tempi processuali: cfr. del resto già Corte cost., sent. n. 342 del 1999, che, per dichiarare infondata una questione di legittimità vertente sulla disciplina dell'"esame a distanza" di testimoni e imputati in particolari condizioni, si è avvalsa anche del richiamo « ai principi affermati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo » – e in particolare a una « significativa assonanza » tra le « esigenze che la normativa in esame ha inteso soddisfare » e « l'indicato strumento dell'ordinamento internazionale, particolarmente attento nel rimarcare la necessità che i processi si svolgano in tempi ragionevolmente brevi ».

La problematica al riguardo è, intuitivamente, di particolare delicatezza, giacché il valore della "ragionevolezza" della durata dei processi non può far dimenticare il rischio che, dietro ad esso (o, per essere più esatti, dietro a una sua deformazione), faccia capolino una mai sopita aspirazione di molti, alla "giustizia sommaria". Nella giurisprudenza della Corte europea, per un esempio di impiego di un argomento tratto dall'esigenza di assicurare un rispetto del principio della durata ragionevole dei processi, a giustificazione di un'interpretazione riduttiva di altre garanzie previste dallo stesso art. 6 della Convenzione, v., con un'applicazione che può lasciare dubbiosi, la sent. *Thoburn*, cit., par. 36. Per contro, altre pronunce – cfr., ad es., la sent. *Nideröst-Huber* cit., par. 30 – sottolineano che, se è vero che « la Corte attribuisce una grande importanza all'obiettivo » dell'« economia e dell'accelerazione della procedura », esso « non potrebbe tuttavia giustificare il misconoscimento di un principio a sua volta fondamentale come il diritto a una procedura in contraddittorio », in quanto « l'art. 6 par. 1 mira anzitutto a preservare gli interessi delle parti e quelli di una buona amministrazione della giustizia ».

5.3.2. - Anche restringendo il discorso a quanto attiene direttamente al controllo della "ragionevolezza di durata" dei tempi processuali da parte della Corte europea, l'indiscutibile accentuarsi, qui, dell'esigenza di una valutazione caso per caso, non ha fatto venir meno la necessità di fissare alcune coordinate di ordine generale.

L'analisi va condotta almeno su due piani (e traslasciamo qui di approfondire un altro aspetto, pur particolarmente tangibile, quale è quello relativo all'individuazione delle sanzioni più idonee a soddisfare, nel caso di violazioni del principio in questione, le esigenze che questo si propone di raggiungere: circa quest'aspetto – che è del resto un risvolto particolare di una problematica generale, oggi avente il suo punto di riferimento nell'art. 41 della Convenzione – cfr. PONCET-CAMBI, *Le droits d'être jugé dans un délai raisonnable*, Genève, 1994, pp. 6 s.; VEU-ERGEZ, p. 448 ss.).

Anzitutto, occorre capire quali sono i massimi estremi dell'arco di tempo da prendere in considerazione per capire se un iter procedurale ha sorpassato i limiti del ragionevole. In secondo luogo, ci si deve domandare di quali elementi tenere conto nella valutazione.

5.3.2.1. - La valutazione di "ragionevolezza" dei tempi processuali implica ovviamente, in ogni caso, un calcolo di durata, con determinazione di un *dies a quo* e di un *dies ad quem*.

Circa quest'ultimo, non c'è dubbio che non basti pervenire, in tempi "ragionevoli", alla presa di contatto con il giudice: quello che conta (cfr. già, per i procedimenti penali, Corte eur., *Wemhoff*, cit., par. 18-20; e, per le cause civili, Id., *König*, cit., par. 98) è il tempo della decisione sul merito della causa (o, in alternativa, di una decisione che concluda comunque il processo, constatando l'esistenza di un ostacolo all'esame del merito oppure di una causa estintiva come l'amnistia e la prescrizione: cfr., rispettivamente, la sent. 19 febbraio 1991, *Pugliese c. Italia*, par. 14 e la sentenza di pari data, *Mori c. Italia*, par. 14). Se, poi, la decisione viene impugnata, occorrerà tener conto anche dei tempi dei giudizi nei gradi successivi al primo (cfr., tra le molte, Corte eur., sent. 8 giugno 1995, *Yagci e Sargin c. Turchia*, par. 58), sino al giudicato (in rapporto al settore penale, cfr. la sent. *Eckle*, cit., par. 77, che fa riferimento al momento in cui la pena risulta definitivamente determinata). Persino le fasi esecutive potranno, anzi, doversi mettere in conto, se la soddisfazione del diritto rivendicato non possa aversi se non attraverso una fase del genere (cfr., da ultimo, con riferimento al processo civile, la sent. 8 giugno 1999, *Nunes Violante c. Portogallo*, par. 23).

Quanto al *dies a quo*, conviene tener distinti i processi civili (*lato sensu* intesi, secondo quanto visto nel par. 2.3.) da quelli penali. A proposito dei primi, è naturalmente di regola che il punto di partenza per il calcolo del "termine ragionevole" sia dato dal momento in cui il giudice è adito (così, ad esplicitazione di un orientamento implicitamente scontato, ad es. la sent. 23 aprile 1987, *Pois c. Austria*, par. 50). Tuttavia, in certe situazioni, occorrerà risalire più all'indietro (così, in termini generali, già la sent. *Goldet*, cit., par. 32): questo, in particolare, quando prima di ricorrere alla

giurisdizione l'interessato abbia dovuto necessariamente rivolgersi ad altri organi, come quelli amministrativi (cfr., anche per i richiami, VAN DYK-VAN HOOFF, p. 444; ma, per una soluzione apparentemente diversa, v. ora Corte eur., 28 luglio 1999, *Bottazzi c. Italia*, par. 21). Per il settore penale, la questione è strettamente legata a quella del momento in cui possa dirsi configurata un "accusa" (v. *retro*, par. 2.2.2.): ben da prima che vi sia una formale imputazione potrà dunque correre il periodo da prendere in considerazione. Sulla scorta di una più risalente giurisprudenza della Commissione, la Corte europea ha cominciato col porre l'accento sull'esigenza di partire dal momento in cui, dagli atti d'indagine compiuti, iniziano ad aversi « ripercussioni importanti » sulla situazione giuridica dell'accusato (così, richiamandosi alla sent. *Deweert*, par. 46, circa il concetto di "accusa", già la sent. 15 luglio 1982, *Eckle*, cit., par. 73; e, con particolare riferimento agli istituti che, nel nostro ordinamento, hanno preceduto l'attuale "informazione di garanzia", la sent. 10 dicembre 1982, *Corrigiano c. Italia*, par. 34, il cui rilievo, pratico e sistematico, non è sfuggito, ad es., a GIARDA, *Un insegnamento non trascurabile della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. e proc. pen.*, 1983, p. 1046), scendendo poi ad una casistica assai articolata, che ha dato tra l'altro rilievo particolare all'arresto dell'indagato e all'effettuazione di perquisizioni o sequestri (cfr., per più puntuali ed analitici riferimenti, ALMONETTO, *La "durata ragionevole" del processo penale*, Torino, 1997, p. 43 s.). Ineccepibile, peraltro, la tesi secondo cui, data la ratio della garanzia, questa non copre i periodi in cui una persona, benché da considerarsi in condizione di "accusato" ad altri effetti, non abbia ancora ricevuto notizia del procedimento a suo carico (cfr., ancora, VAN DYK-VAN HOOFF, p. 444).

Anche le pause del procedimento principale nell'attesa dell'esaurirsi di una procedura incidentale dovranno, in linea di massima, mettersi nel conto. In particolare, la Corte europea ha più volte precisato – cfr., per abbon-danti riferimenti, DE SALVA, *Compendium*, p. 182 s. e 185 – che, almeno in termini generali, non sfugge alla regola l'ipotesi in cui venga adita una Corte costituzionale (in particolare per via di "ricorso diretto", ma è da pensare che il rilievo valga anche per le questioni di legittimità, secondo il meccanismo incidentale funzionante in Italia). Quando, peraltro, a lamentarsi dell'"irragionevolezza" della durata di un procedimento penale sia una persona sottintesa per un certo tempo all'arresto, la Corte europea è solita "rispondere" escludendo dal calcolo complessivo il periodo di latitanza (cfr. la sent. 19 febbraio 1991, *Givolani c. Italia*, par. 13 e la sent. 12 ottobre 1992, *Boddaert c. Belgio*; e, in rapporto a una situazione analoga, di soggiorno all'estero e sottrazione alle ricerche dopo un temporaneo riacquisto della libertà, la sent. 26 maggio 1993, *Bunkate c. Paesi Bassi*, par. 21).

Va ancora ricordato che, nel caso di azione civile per danni da reato, la

Corte europea ha ammesso che a seguito della costituzione di parte civile nel procedimento penale il danneggiato possa far valere un diritto alla "ragionevolezza" della durata di quest'ultimo, a contare, appunto, dal momento di tale costituzione (sent. 21 novembre 1995, *Acquaviva c. Francia*, par. 50; e, da ultimo, sent. *Maini*, cit., par. 32) o addirittura da un momento anteriore (così la sent. *Selmonni*, cit., par. 108), non senza che si sia talvolta proceduto al computo cumulativo tra la durata di un procedimento penale – dal giorno dell'inserzione del danneggiato come parte civile – e quella del successivo procedimento civile per la liquidazione del danno (sent. 1 luglio 1997, *Torri c. Italia*, par. 28-29). Per talune notazioni, riferite al quadro delle possibilità che in Italia possono offrirsi al danneggiato, al fini dell'insediamento della sua pretesa nel processo penale, e ai riflessi che se ne possono intravedere circa l'azionabilità del diritto a una durata ragionevole del processo, cfr. GRANATA-GENOVESE, *op. cit.*, p. 11, nota 20.

Due precisazioni di ordine affatto generale sono infine opportune. Da un lato va da sé che assuma particolare rilevanza, per la verifica di questo genere di violazioni, l'accertamento degli estremi della competenza *ratione temporis* della Corte europea, nel senso che sfugge al calcolo della "ragionevolezza" di durata di un procedimento il periodo di svolgimento del medesimo, anteriore alla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato *de quo* (cfr. Corte eur., 10 dicembre 1982, *Foti c. Italia*, par. 53, dove si aggiunge tuttavia che, per i procedimenti ancora pendenti a tale data « occorre tener conto dello stato in cui la causa si trovava a quel momento »). D'altro lato, si ammette – cfr., ancora da ultimo, implicitamente, la sent. 5 ottobre 1999, *Donsimoni c. Francia*, par. 30-31 – che un procedimento può essere dichiarato "irragionevolmente" lungo anche prima di essere pervenuto alla sua conclusione.

5.3.2.2. - Quanto alle vie per pervenire a una misurazione in concreto della ragionevolezza dei tempi di ogni singola vicenda processuale, da tempo la giurisprudenza della Corte europea – nello sforzo di conciliare la scelta di un atteggiamento valutativo "caso per caso" (senza rigidi metri di giudizio) con l'esigenza di non scivolare totalmente nell'arbitrario – ha individuato alcuni criteri che possono definirsi "di relativizzazione", cui essa sulle ormai fare riferimento costante, non senza sottolineare l'esigenza di un loro impiego combinato (fra le tantissime, particolarmente significativa per la rilevanza di un gioco di pesi e contrappesi nella considerazione bilanciata dei vari fattori, la sent. 7 dicembre 1999, *Bouilly c. Francia*, par. 22): quello della « complessità » della causa; quello del « comportamento dell'interessato »; quello del « comportamento delle autorità competenti », l'« estrema difficoltà di coglierne delle "guidelines", idonee ad orientare nelle previsioni sull'esito dei singoli ricorsi futuri (cfr. HARRIS-O' BOYLE-

WARBRICK, p. 229); ed è una mera constatazione statistica quella che fa rilevare come, in relazione a procedimenti durati otto o più anni, la Corte si sia per lo più indotta a dichiarare accettata la violazione dell'art. 6 (v., ancora, HARRIS-O'BOYLE-WARBRICK, p. 228).

5.3.2.2.1. - Il criterio della complessità della causa, da risolvere, se da un lato comporta una particolare severità di giudizio della Corte europea in relazione alle vicende processuali che essa giudica intrinsecamente semplici, non implica necessariamente una larghezza di comprensione per situazioni che si presentino caratterizzate da complessità, potendo sempre riscontrarsi, ciononostante, una violazione dell'art. 6 per una condotta inerte o negligente delle autorità procedenti.

Circa le specificazioni che la problematica ha assunto nell'applicazione del criterio (per una ricca esemplificazione si rinvia ad ALMONETTO, *op. cit.*, p. 48 s.), ci si limita a segnalare quelle emerse in relazione a situazioni che possono definirsi di complessità "strutturale", ossia caratterizzate, nell'ambito di un medesimo procedimento, da una pluralità di competenze contemporanee oppure da una pluralità di imputazioni connesse: così, a proposito della prima ipotesi, e con riferimento a una procedura di espropriazione, Corte eur., 21 febbraio 1997, *Guillemin c. Francia*, par. 42, lungi dal ravvisare nel concorso di competenze (e nel rischio di un conflitto di giudici che vi si rianoda) un'automatica ragione giustificativa di ritardi, vi ha piuttosto scorto una ragione di stimolo a una pronta trattazione della causa (in quanto anche idonea a diminuire quel rischio); circa il fenomeno delle imputazioni connesse, la considerazione del vantaggio che di regola può venire, per i tempi di accertamento e di giudizio dei singoli episodi, da una trattazione separata, non è stata disgiunta da un monito contro l'assolutizzazione di questa sorta di massima d'esperienza, là dove si è sottolineato che occorre pur guardare se la separazione sia « compatibile con una buona amministrazione della giustizia » (Corte eur., *Neumeister*, cit., par. 21). Nella valutazione di "complessità" si è d'altronde ritenuto che debba potersi tener conto anche delle difficoltà — ad esempio, sul piano della protezione dei testimoni — e delle esigenze di spostamento del luogo del processo, dovute al "clima politico" creatosi nella sua sede naturale (Corte eur., *Acquaviva*, cit., par. 57).

Deve poi notarsi come, nell'applicazione di questo criterio da parte della Corte europea, si faccia non di rado riferimento anche a una valutazione più globale della « posta in gioco » (« *l'enjeu* »), che porta a posare lo sguardo sull'oggetto della controversia e sulle aspettative che, dalla sua risoluzione, può legittimamente nutrire l'interessato (anche per le condizioni personali in cui si trova); anzi, talora questo elemento diventa di per sé determinante, inducendo a scorgervi un criterio autonomo (cfr. GOMEN-HARRIS-ZWAAK, p. 183), oppure a ricomprenderlo, con quello della "com-

plexità", in una categoria più generale, avente riferimento alla « *nature de l'affaire* » (VELU-ERGEC, p. 443). In base alla valutazione dell'« *enjeu* » si è comunque venuti a dare particolare risalto, ad esempio, alla situazione dei politrasfusi contaminati da Aids e alle loro aspettative di celere definizione dei procedimenti per danni da loro intentati (v., per ulteriori ragguagli, anche in rapporto ad altre situazioni, le citazioni in DE SALVA, *Compendium*, p. 179 s., cui *adde*, tra le più recenti, Corte eur., *Nunes Violante*, cit., par. 31, relativa a una causa di lavoro).

5.3.2.2.2. - Il comportamento tenuto, nel corso del procedimento, dalla persona che ne lamenta una durata irragionevole ha, a sua volta, una rilevanza oggettiva (cfr. ad es. Corte eur., 30 ottobre 1991, *Wiesinger c. Austria*, par. 57) nella tematica in esame.

In relazione al processo penale, la Corte europea si è bensì preoccupata di non farne un fattore di ostacolo alla utilizzazione, da parte della difesa dell'accusato, di tutte le risorse che le si offrono per far valere le proprie ragioni, anche mediante le impugnazioni, sottolineando in particolare come un rimprovero non possa essere mosso quando le iniziative di parte servano a riparare ad irregolarità imputabili alle autorità giudiziarie (cfr., specialmente, la sent. 25 febbraio 1993, *Dobbertin c. Francia*, par. 43); né — sempre secondo la Corte — potrebbe prendersi che, per non essere defraudato del suo diritto a un giudizio in tempi ragionevoli, l'accusato debba prestare una collaborazione attiva alla conduzione delle indagini e del processo (fra le più nette al riguardo, già la sent. 10 dicembre 1982, *Corigliano*, cit., par. 42). Tuttavia, l'uso puramente dilatorio di mezzi che pur la legge ponga a disposizione dell'imputato non potrebbe essere trascurato ai fini di una valutazione complessiva della "ragionevolezza" della durata del procedimento: assai significativa in proposito Corte eur., *Venditelli*, cit., par. 27, per il rilievo dato, ai fini di un accertamento di non violazione dell'art. 6 alla constatazione che nel procedimento *de quo* l'imputato aveva chiesto due rinvii del giudizio di appello, così da beneficiare di un'amnistia prima che intervenisse l'irrevocabilità della sentenza (per altre citazioni, cfr. ALMONETTO, *op. cit.*, p. 51). Più in generale, con riferimento alla condotta di un imputato, rivelatrice di una « volontà di ritardare l'istruttoria », cfr. Corte eur., 23 settembre 1998, *I.A. c. Francia*, par. 121 (anche se la contemporanea sent. *Portington c. Grecia*, par. 29 — pur riconoscendo a sua volta che la ripetuta proposizione di istanze di rinvio da parte di un imputato possa renderlo, almeno in parte, « responsabile della lentezza che ne risulti » per il corso di un procedimento — esclude che ciò possa scusare un'abnorme durata degli intervalli tra un'udienza e l'altra, e la conseguente lunghezza complessiva del procedimento; v., analogamente, le sent. 12 maggio 1999, *Saccomanno e Ledonne [1] c. Italia*, rispettivamente par. 25 e par. 26). Sull'armonizzazione che in via generale s'impone tra la previsione *de qua* e quella dell'art. 6 par. 3 lett. b), v. del resto *infra*, par. 7.2.

Nel processo civile, è d'obbligo pretendere, da chi voglia poi lamentarsi della lunghezza del procedimento, una particolare « diligenza » nell'evitare iniziative dilatorie (testualmente, ad es., Corte eur., 29 maggio 1986, *Deumeland c. R.F.T.*, par. 80; in particolare, secondo D'ANOVÌ, *La lentezza dei giudici e il diritto al rispetto dei beni in Italia*, in *Foro pad.*, 1995, I, c. 18, nota 5, « pare che l'importante non sia richiedere rinvii, che è un diritto riconosciuto dalla legge processuale, ma vedere quali sono gli effetti della domanda di rinvio sulla durata complessiva del processo »); è comunque ovvio che la condotta delle parti assuma qui, di regola, un risalto maggiore, almeno nella misura in cui il principio dispositivo risulti dare loro spazi particolarmente ampi di manovra: neppure la vigenza di tale principio può, tuttavia, fare assumere alla condotta dell'attore o del convenuto un rilievo talmente assorbente da annullare l'esigenza di considerare, correlativamente, anche quella delle pubbliche autorità in grado di influire sulla durata del procedimento (cfr. specialmente, anche per un puntuale richiamo di quanto incombe sul giudice ai sensi dell'art. 175 c.p.c., Corte eur., 23 novembre 1993, *Scopelliti c. Italia*, par. 25; per altre citazioni cfr. DE SALVIA, *Compendium*, p. 181).

5.3.2.2.3. Nodo centrale, ai fini del riconoscimento, o meno, della responsabilità di uno Stato per il mancato rispetto del principio della durata ragionevole, risulta dunque essere, in definitiva, la valutazione della condotta delle pubbliche autorità: tenendo presente che lo Stato è tenuto ad assicurare l'efficienza « dell'insieme dei suoi servizi, e non soltanto degli organi giudiziari » (Corte eur., *Moreira de Azevedo*, cit., par. 73, con particolare riferimento ai servizi ospedalieri incaricati di referti medici necessari per la definizione del procedimento giudiziale; e cfr., da ultimo, con riferimento al tardivo deposito di una memoria difensiva da parte dell'amministrazione convenuta davanti a una giurisdizione amministrativa, Corte eur., 23 novembre 1999, *Arvois c. Francia*, par. 14; ma v. anche, tra le tante, ad es., Id., *Foti*, cit., par. 63, relativa all'incidenza di un ritardo nella concessione di un'autorizzazione a procedere; nonché Id., 25 giugno 1987, *Capuano c. Italia*, par. 30, dove si sottolinea il dovere dei giudici di controllare la solerzia dei periti; e, per una soluzione più interlocutoria circa l'atteggiamento che si richiede alle autorità statali in relazione a uno sciopero di avvocati, Id., 12 maggio 1999, *Ledonne c. Italia* [2], par. 22).

Si può parlare, dunque, di un'« obbligazione di risultato » a carico degli Stati (cfr. SOYER-DE SALVIA, *op. cit.*, p. 268). Beninteso, come già accennato, l'obiettivo non ha da essere quello di una « giustizia sommaria » – giacché « l'art. 6 par. 1 mira anzitutto a preservare gli interessi della difesa e quelli di una buona amministrazione della giustizia » (sent. *Aguaviva*, cit., par. 66) – ma quello di una *giustizia tempestiva*, interesse comune della collettività e del singolo che voglia davvero giustizia.

Al di là della ricca casistica di inezie e negligenze anche nell'esercizio diretto delle funzioni giudiziarie (cfr. ancora DE SALVIA, *Compendium*, p. 179 ss. e, per quanto concerne in particolare il processo penale, ALMONET-RO, *op. cit.*, p. 55 s.), che pure a questo proposito è offerta dalla giurisprudenza della Corte europea, è da mettere l'accento soprattutto sulle prese di posizione sempre più severe che la Corte ha assunto circa i ritardi dovuti a croniche inefficienze strutturali dell'organizzazione giudiziaria.

Da tempo la Corte sottolinea che – se è vero che « un ingorgo passeggero dei ruoli di un tribunale non implica la responsabilità internazionale di uno Stato ove questo adotti, con la prontezza necessaria, misure idonee a porvi rimedio » e se è lecito, in particolare, « fissare a titolo provvisorio un certo ordine di trattazione delle cause secondo la loro urgenza e la loro importanza » (tenendo conto, peraltro, che « l'urgenza di una causa si accresce col passar del tempo ») – è altrettanto vero che, « se la crisi si prolunga, tali mezzi si rivelano insufficienti e lo Stato deve sceglierne altri più efficaci », sino a concludere che « il fatto che siffatte situazioni siano divenute abituali non potrebbe scusare la durata eccessiva di un procedimento » (in questi termini, tra le più articolate, la sent. 7 luglio 1989, *Union Alimentaria Sanders S.A. c. Spagna*, par. 38 ss., spec. par. 40; cfr. altresì, per il rilievo che possono avere particolari situazioni di difficoltà causate dal contesto politico, la sent. *Aguaviva*, cit., par. 57).

Particolarmente clamoroso, il vero e proprio « altolà » che la Corte, in sintonia con ripetuti richiami da parte di organi aventi competenze di carattere politico-istituzionale – v., da ultimo, la Risoluzione interinale DHI (99) 437 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa –, ha espresso in termini del tutto generali nei confronti dello Stato italiano, a partire dalla sent. *Bottazzi*, cit. Questa, al par. 22, riepiroga il gran numero di violazioni del principio del « termine ragionevole » dovute constatare nel corso dei dodici anni precedenti con particolare riferimento alla durata, in Italia, dei processi civili (cfr. del resto, quanto già sottolineava CONFORTI, *Prefazione al Repertorio della giurisprudenza*, ecc., in RIDU, 1994, p. 208) e – dopo aver ricordato come l'art. 6 par. 1 della Convenzione « obblighi gli Stati contraenti a organizzare i loro uffici giudiziari in modo da permettere loro di rispondere alle esigenze di tale disposizione » e dopo aver messo l'accento sull'importanza che la Corte stessa annette all'esigenza di una « giustizia non amministrata con ritardi capaci di comprometterne l'efficienza e la credibilità » – rileva che « la ripetizione delle violazioni constatate palesa un cumulo di inadempienze di natura identica e così numerose da non ricondursi a incidenti isolati », deplorando che esse, al contrario, « riflettano una situazione perdurante, alla quale non si è ancora posto rimedio e per la quale gli utenti della giustizia non dispongono di alcuna via di ricorso interna ». Sulla « disarmonia » complessiva del nostro ordinamento

giudiziario e processuale, in rapporto all'esigenza di "ragionevolezza" della durata dei procedimenti, come causa prima delle « inadempienze » rimproverate al riguardo all'Italia, v. altresì, per tutti, Pisani, *La celerità nel processo penale italiano*, in *Ind. pen.*, 1995, p. 260.

6. - La presunzione d'innocenza.

Nel consacrare il principio della "presunzione d'innocenza", la previsione del par. 2 dell'art. 6 si colloca non solo topograficamente alla cerniera fra la più generale clausola ricognitiva del diritto "al processo" e quella concernente gli specifici diritti dell'accusato "nel processo". In effetti, è vero che questo principio, a sua volta, attiene soltanto alla sfera della giustizia penale (secondo KOERING-JOULIN, *La phase préparatoire du procès pénal: grandes lignes de la jurisprudence européenne*, in DELMAS-MARTY [a cura di], *Procès pénal et droits de l'homme*, Paris, 1992, p. 52, se l'art. 6 fosse « un texte à vocation exclusivement répressive », questa garanzia sarebbe situata già nel par. 1); ma è altrettanto vero che esso, più che designare una particolare garanzia, configura una connotazione che — intimamente legata alla « concezione democratica del processo penale » (*ibidem*), ma ormai « principio cardinale » (JACOBS-WHITE, p. 150) della generalità dei sistemi processuali penali — ha da essere tipica dello *status* globale di chi ne è (o ne può essere) oggetto: dell'accusato "in atti", ma anche, e prima ancora, dell'accusato "virtuale".

6.1. - Le differenze di formulazione rispetto alla c.d. "presunzione di non colpevolezza" sancita, « sino alla condanna definitiva », dall'art. 27, 2° comma Cost., ma anche quelle dei rispettivi contesti, spiegano in larga misura la caratterizzazione delle problematiche venute al riguardo in primo piano nella giurisprudenza della Corte europea (per un'analisi per certi versi più dettagliata ci si permette di rinviare a CHIAVARO, *La presunzione d'innocenza nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. it.*, 2000, 1089 ss.).

Non potrebbe dunque assumere qui particolare rilievo la tematica — sempre molto attuale, invece, in relazione all'art. 27, 2° comma Cost. — del raccordo con le finalità della detenzione *ante iudicium* o di altre misure cautelari (v., tuttavia, quanto rilevavano VAN DUYK-VAN HOOFF, p. 461, nel senso che la carcerazione in attesa di giudizio — stante la presunzione d'innocenza — « *may not have a punitive character* »): l'art. 5, par. 1 lett. c) della Convenzione appare assai "aperto" in proposito, nel consentire che durante un procedimento penale un individuo possa essere privato della libertà

personale purché vi siano « ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ... motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso ». Né potrebbe essere impedita l'esecutività, anche con pene detentive, delle sentenze di primo o secondo grado (a parte la mancanza di riferimenti dell'art. 6, par. 2 alla "definitività" delle decisioni, è ancora l'art. 5, par. 1, alla lett. d) a fornire un'indicazione, ammettendo che restrizioni di libertà possano trovare la fonte in una qualunque « condanna da parte di un tribunale competente »: rilievo, questo, che — si badi — non deve indurre ad affermare che così la presunzione viene, sotto ogni aspetto, a perdere valore in rapporto ai giudizi d'impugnazione, in particolare per quanto concerne il principio *in dubio pro reo*, che deve valere per ogni giudice nel corso del procedimento (cfr. J. PRADER, *La notion de procès équitable en droit pénal européen*, in *Revue générale de droit*, 1996, 514), ma che purtuttavia non può far dar torto alla Corte europea, là dove ammette che sono basi legittime di detenzione anche le sentenze di condanna in primo grado, quale che ne sia il regime d'impugnazione (così, molto chiaramente, già la sent. *Wemhoff*, cit., par. 9), il che non impedisse di ritenere — cfr. SOYER-DE SALVA, cit., p. 271 — che il riferimento all'esigenza di una colpevolezza "legalmente stabilita" escluda l'esecuzione delle sentenze non definitive là dove siano previsti più gradi di giurisdizione con effetto sospensivo dell'impugnazione.

6.2. - Alla stregua della giurisprudenza della Corte europea, la portata della presunzione d'innocenza consacrata nell'art. 6 par. 2 resta, almeno in via di principio, assai ampia (cfr. BEDDARD, p. 171): in particolare, la sent. *Barberà, Messegue e Jabardo*, cit., par. 77, così sintetizza: « la presunzione d'innocenza esige, tra l'altro, che nello svolgere le loro funzioni i membri dell'organo giudicante non parlano dall'idea preconcetta che il prevenuto ha commesso il reato per cui lo si persegue; l'onere della prova pesa sull'accusa e il dubbio va a vantaggio dell'accusato; inoltre, l'accusa ha il dovere d'indicare all'interessato gli addebiti di cui gli si farà carico, così che egli possa preparare a presentare la correlativa difesa, nonché di produrre prove sufficienti per la condanna ».

Dalle parole appena riprodotte si ricava che, anche per la Corte europea, come per tutta una tradizione secolare, la *ratio* più profonda di quella presunzione è espressa dal principio "*in dubio pro reo*" ed essa « si trova misconosciuta se, senza un previo accertamento legale della colpevolezza di un imputato, una decisione giudiziaria che lo riguarda riflette la convinzione che egli sia colpevole » (per cui v. già Corte eur., sent. 25 marzo 1983, *Minelli c. Svizzera*, par. 37). Sono tuttavia emersi aspetti controversi circa il valore della regola stessa, soprattutto a proposito della presenza, in vari